

STATUTO CONSORZIO PER L'ITALIA

STATUTO CONSORZIO PER L'ITALIA

Articolo 1: Costituzione e denominazione

1. È costituito un Consorzio senza fini di lucro con attività anche esterna, ai sensi dell'art. 2602 e segg. del Codice Civile e seguenti, denominato "**Consorzio per L'Italia** ", in sigla "**CPI**", di seguito indicato con il termine "Consorzio".

Articolo 2: Sede

1. Il Consorzio ha sede nel Comune di Capaci, **Via Papa Giovanni XXIII, n° 19**. Negli stessi locali è allocato l'ufficio destinato allo svolgimento dell'attività con i terzi, ai sensi dell'art. 2612 del Codice Civile".
2. Con delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche in paesi esteri. L'assemblea può trasferire la sede sociale in altro Comune Italiano diverso da quello sopra indicato al comma 1.

Articolo 3: Durata

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2080.
2. La durata può essere prorogata oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati. È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei Consorziati dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro sessanta giorni dalla data dell'adozione della delibera di proroga e per gli assenti dalla ricezione della comunicazione.
3. Il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati, come previsto dal successivo art. 20.

Articolo 4: Scopo e Oggetto (esemplificativo)

Il consorzio ha come scopo di:

1. Attraverso una rete capillare sul territorio, fornire servizi ai clienti dei consorziati fornendo maggiore sicurezza.
2. Realizzare un marchio con referenze qualitative comuni, dando maggiore visibilità alle categorie di appartenenza dei consorziati; favorire la crescita professionale dei consorziati.
3. Stimolare l'attività innovativa, l'uso in comune di installazioni, lo scambio di conoscenze e di esperienze, il trasferimento di tecnologie, la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra le imprese e gli organismi di ricerca nel settore dei trasporti all'interno degli immobili, e di tutti quei settori che hanno diretto contatto con i condomini.

Il Consorzio, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, potrà assumere ogni altra iniziativa utile ai propri scopi in conformità allo Statuto, ai regolamenti interni e alle disposizioni di legge, in particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo potrà:

- a) Far riconoscere l'ascensore come uno dei pochi mezzi di trasporto viaggiante totalmente privo di conducente e completamente automatizzato.
- b) Svolgere attività di studio e ricerca e promuovere l'evoluzione tecnologica e la ricerca scientifica in un contesto di collaborazione e sviluppo delle sinergie con le imprese, le università, gli organismi di ricerca pubblici e privati, nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per il settore, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e conoscenze e alla ricerca applicata.
- c) Favorire il trasferimento alle imprese delle conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate dai soci, per favorire un incremento della competitività;
- d) Promuovere il collegamento tra il tessuto economico e le imprese, le università, i centri di ricerca pubblici e privati nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico per i settori del trasporto e per tutti quei settori che hanno un diretto contatto con i condomini, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie, dei risultati della ricerca, incentivando anche le azioni di scambio tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa;
- e) Rispondere alle esigenze di innovazione provenienti dal mondo produttivo, promuovere l'imprenditorialità innovativa e diffondere la cultura dell'innovazione;
- f) Svolgere attività di informazione e di marketing nell'ambito di azioni riguardanti l'innovazione, il trasferimento di tecnologie, conoscenze sviluppate e la ricerca applicata, allo scopo di attrarre nuove imprese;
- g) Individuare ogni possibile opportunità di sostegno economico delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- h) Fungere da coordinatore di eventuali iniziative da intraprendere con operatori finanziari in rappresentanza di una o più aziende consorziate;
- i) Promuovere e organizzare programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete delle imprese, delle scuole di ogni ordine e grado, delle università e degli organismi di ricerca dei settori;
- j) Finanziare, promuovere, organizzare, gestire in proprio o per conto terzi manifestazioni artistiche, promozionali, culturali e sociali potendo devolvere l'incasso al netto delle spese in beneficenza.
- k) Predisporre un foglio di informazione da inviare ai soci del consorzio e non, o agli stessi clienti dei consorziati, allo scopo di migliorare la competenza dei consorziati e di fornire ulteriori servizi agli stessi clienti. Detto foglio, nel tempo, potrà assumere la veste di testata giornalistica propria avente lo stesso scopo.
- l) Allestire, organizzare e gestire in forma comune e accentrata attività e servizi tipici delle strutture dei Soci con lo scopo di sfruttare sinergie ed economie di scala e ridurre i costi di gestione delle strutture medesime, ampliarne la sfera di attività e di mercato, ottimizzarne la gestione e i servizi resi, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti;
- m) Integrare e coordinare le competenze, le specializzazioni e le conoscenze dei Soci al fine di migliorare il livello qualitativo delle prestazioni, standardizzare i criteri di gestione e promuovere il potenziamento, la diffusione e la divulgazione dei servizi resi e di ottimizzare il rapporto tra i Soci e i loro clienti. A tal fine il consorzio potrà organizzare, promuovere e gestire tutti gli strumenti idonei al raggiungimento dello scopo;
- n) Effettuare ricerche di mercato al fine di individuare sbocchi operativi ai servizi offerti dai Soci e curarne la pubblicità collettiva, promuovendone l'immagine;
- o) Istituire borse di studio e di ricerca;
- p) Sviluppare e/o acquisire metodologie, strumenti, attrezzature, piattaforme e infrastrutture tecnologiche.

- q) Esercitare funzione di gestione e/o supervisione temporanea delle attività di una o più aziende consorziate qualora queste ultime lo richiedano a causa di momentanee e particolari difficoltà organizzative, gestionali, finanziarie o di salute dei titolari o dei responsabili;
- r) Utilizzare anche fondi e risorse pubbliche provenienti dalle istituzioni consorziate o da altre istituzioni pubbliche; ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità alle imprese dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato di tempo in tempo vigente.
- s) Si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai Soci. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte del Consorzio di personale e risorse messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.
- t) Potrà raggiungere intese, convenzioni con altri soggetti, società, associazioni, ecc.
- u) Potrà allestire, organizzare e fornire tutti i servizi amministrativi, commerciali, finanziari, di sostegno, di completamento e supporto all'attività dei Soci a titolo oneroso o gratuito.
- v) Potrà collaborare con altre organizzazioni provinciali, regionali, nazionali, europee e internazionali che si occupano dei problemi del settore o che, pur occupandosi di settori diversi, perseguano finalità comuni, con gli ordini professionali, con le autorità, le istituzioni e con altri organismi anche accademici competenti nello studio e nella risoluzione dei problemi attinenti all'attività svolta dai consorziati.
- w) Nominare e designare i propri rappresentanti in tutti i Consigli, le Commissioni, i Tavoli di Trattativa, gli Enti e Organi Pubblici e Privati nei quali tale rappresentanza sia prevista, ammessa o richiesta;
- x) Promuovere e acquisire, per il raggiungimento dei propri fini, partecipazioni in Società, Consorzi, Cooperative, Fondazioni ovvero Organizzazioni di ogni genere e tipo; adire a Finanziamenti Pubblici (Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Europei e Internazionali) e Privati di terzi e/o di Soci; questi ultimi potranno essere anche infruttiferi.
- y) Svolgere attività contrattuali dirette ad agevolare, a condizioni economiche di maggior favore, l'acquisizione di servizi a favore dei Soci, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con Istituti di Credito, Società di Leasing e Factoring, Società finanziarie in genere, Compagnie Assicurative, Istituzioni, Società o Enti;
- z) Fornire, anche attraverso professionisti e aziende esterne, la consulenza e l'assistenza per la risoluzione delle diverse problematiche fiscali, legali, amministrative, finanziarie e tecniche al fine di realizzare economia di scala e uniformità di gestione;
- aa) Analizzare, valutare e curare, esclusivamente a seguito di richiesta formulata dai Soci, la ricerca di partners per la compartecipazione e la cointeressenza al fine di ottenere il potenziamento finanziario e operativo delle strutture consorziate;
- bb) Organizzare congressi, convegni divulgativi, seminari informativi, corsi di preparazione, formazione, aggiornamento, programmi di formazione e ogni altra forma di manifestazione culturale e/o professionale relativamente sia a problematiche di carattere generale sia ad aspetti specifici dei diversi settori di attività economica nei quali operano i Soci;
- cc) Assumere partecipazioni in altri Consorzi e/o Federazioni, Associazioni, Fondazioni, Enti o Società Italiane ed Estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto, per analogia, delle prescrizioni di cui all'articolo 2361 del Codice Civile.

Il Consorzio non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate neppure in caso di scioglimento della società.

L'accordo consortile non limita in alcun modo la libertà commerciale ed operativa dei Consorziati, se non per quanto attiene all'osservanza degli obblighi derivati dal presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il raggiungimento dello scopo consortile.

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte il Consorzio potrà realizzare strutture centralizzate per l'erogazione delle prestazioni consortili che potranno, se necessario essere attuate dalla struttura di uno dei Soci.

Il tutto in adesione alla Normativa Regionale e/o Nazionale e/o Comunitaria vigente nel tempo.

Tutte le attività sopra descritte potranno essere svolte dal Consorzio anche a favore di operatori diversi dagli stessi Soci previa approvazione del Consiglio direttivo.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme e delle Leggi che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 5: Soci

Premesso che ogni consorziato manterrà la propria identità e non sarà soggetto a vincoli sulle proprie scelte gestionali salvo che non richieda l'intervento del Consorzio e dei suoi esperti, possono essere ammessi alla società consortile:

1. Le Società Cooperative, Consortili e i Consorzi che gestiscono più strutture e/o aziende o attività a esse collegate o connesse;
2. Le Associazioni di categoria;
3. Enti di istruzione e formazione;
4. Fondazioni Bancarie e Istituti di Credito;
5. Le strutture in forma individuale o societaria, commerciali, industriali, artigianali, di servizi che svolgano attività di utilità e vantaggio al Consorzio e ai Soci; è fatto divieto ai Soci di partecipare contemporaneamente a Consorzi che perseguano identici o simili scopi sociali ed esplicino attività concorrente.
6. Organismi di ricerca pubblici o privati;
7. Organizzazioni e istituzioni che svolgono attività nel campo della ricerca in settori di riferimento della Società;

I soci si distinguono in fondatori, onorari e ordinari.

Articolo 6: Soci Fondatori, Onorari e ordinari

1. Soci fondatori sono coloro che hanno aderito al Consorzio in fase di costituzione o entro tre mesi dalla sua costituzione.
2. Soci onorari sono quelli di cui all'art. 18.
3. Soci ordinari sono coloro che aderiscono al consorzio in data successiva ai tre mesi dalla sua data di costituzione.
4. I soci ordinari possono passare a soci onorari, su delibera della assemblea straordinaria.

Articolo 7: Quote associative

1. I soci fondatori e quelli che aderiscono al Consorzio entro il 31.12.2021, corrisponderanno una quota associativa per il primo anno pari a 350 euro. Per i successivi anni la quota per tutti i soci sarà di 450 Euro.
2. Il Consiglio direttivo in seduta ordinaria ha facoltà di variare l'importo della quota annuale.
3. Il Consiglio direttivo potrà stipulare delle convenzioni con altri soggetti quali associazioni, consorzi, ecc. al fine di ottemperare agli scopi del Consorzio. La quota associativa per i componenti di gruppi coinvolti nella convenzione potrà essere ridotta in misura non superiore al 50%.
4. Eventuali richieste di riduzione temporanea o permanente della quota associativa verranno valute dal Consiglio direttivo.
5. Il Consiglio direttivo, potrà esentare dalla quota sociale i soggetti che attraverso la loro partecipazione ad organismi del Consorzio contribuiscono in maniera determinante agli obiettivi dello Consorzio.

Articolo 8: Fondo consortile

1. Il fondo consortile è costituito da:
 - a) Quote ordinarie versate dai Consorziati, così come indicato nell'art. 7 non che eventuali quote deliberate dal Consiglio direttivo e ratificate dall'assemblea straordinaria per sopravvenute esigenze e/o opportunità.
 - b) Immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquisiti dal Consorzio, anche per effetto di donazioni o assegnazioni a titolo di liberalità.
 - c) Ogni altra forma di finanziamento così come indicato nel successivo art. 12.
 - d) Eventuali avanzi di gestione.

Articolo 9: Obbligazioni e responsabilità del Consorzio nei confronti di terzi

È esclusa ogni garanzia dei consorziati sui mutui contratti dal Consorzio.

Per le obbligazioni derivanti da atti di soggetti che hanno rappresentanza legale e che agiscono dichiaratamente nell'interesse dello stesso, risponde solo il fondo consortile.

Gli obblighi e i diritti connessi alla partecipazione dei consorziati ai singoli progetti di ricerca, se finanziati o cofinanziati con capitale pubblico, saranno oggetto di apposite convenzioni tra i soggetti partecipanti, approvate dal Consiglio direttivo. Il contenuto delle convenzioni dovrà comunque rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato vigente.

Articolo 10: Diritti e obblighi dei soci

L'appartenenza al Consorzio dà diritto a ciascun Socio non moroso:

1. A partecipare alle iniziative ed alle attività organizzate dal Consorzio.
2. A usare, secondo le norme dei Regolamenti, i Marchi, i Brevetti e i Contrassegni se di proprietà o in concessione al Consorzio.
3. A partecipare a tutte le assemblee generali del consorzio e a quelle del territorio di appartenenza.

4. A usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dal Consorzio alle condizioni per gli stessi previste.
5. A svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo del Consorzio nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà intellettuale stabiliti dalle leggi in materia.

Ciascun socio ha obbligo:

1. Di fornire su richiesta i dati relativi alla propria attività (fatturato, numero di impianti, ecc.) per fini statistici inerenti alla attività del Consorzio. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in tema di tutela della privacy.
2. Di comunicare il sopraggiungere di eventuali condizioni che gli impediscano di fare parte degli organi del Consorzio (ad esempio: violazione del codice etico, soggetto interdizione, inabilitazione, fallimenti o assoggettamento a procedure concorsuali o di amministrazione controllata, ecc).
3. Di provvedere al pagamento delle quote annuali.
4. Di rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni, il codice etico e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
5. Di divulgare presso i propri clienti eventuale materiale fornito dal Consorzio per informazione su tutti i servizi, che il consorzio stesso può fornire.

Il socio ha facoltà di fornire:

- a) Contributi volontari in denaro;
- b) Apporti in natura di beni immobili, mobili o attrezzatura tecnica e scientifica;
- c) Apporti consistenti in prestazioni di servizi gratuite di carattere scientifico o tecnico o logistico;
- d) Messa a disposizione di strutture o attrezzature a titolo di comodato gratuito.

Articolo 11: Domicilio dei Soci

1. Il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica dei soci è quello risultante dal libro Soci; è obbligo del Socio comunicare il cambiamento.

Articolo 12: Entrate

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- Quote associative dei consorziati.
- Contributi erogati a vario titolo da amministrazioni statali e da enti pubblici o privati, italiani o stranieri;
- Eventuali contributi straordinari e conferimenti volontari dei Consorziati.
- Contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;
- Finanziamenti, contributi o appalti dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi, progetti, lavori o servizi;
- Contributi di qualsiasi genere, nonché di eredità, elargizioni, offerte, sovvenzioni, lasciti, donazioni, sottoscrizioni, liberalità, raccolte fondi e contributi volontari;
- Proventi derivanti dall'attività del Consorzio;

- Interessi attivi e altre rendite patrimoniali.

Articolo 13: Bilancio

1. L'esercizio annuale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio direttivo predispose il bilancio preventivo che individuerà l'attività prevista e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti e la quota associativa annuale. Il bilancio preventivo sarà redatto dal Consiglio direttivo entro novembre di ogni anno ed approvato insieme al bilancio consuntivo dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati.
3. Gli impegni di spesa del Consorzio potranno saranno assunti solo dopo l'accertamento della copertura di bilancio.
4. Il bilancio consuntivo sarà approvato dall'Assemblea ordinaria dei consorziati nei termini di legge.
5. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 14: Ammissione dei Consorziati

1. L'ammissione di nuovi Consorziati è subordinata alla presentazione di domanda scritta al Consiglio direttivo, nella quale si dichiarerà di condividere gli scopi del Consorzio, di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Codice etico e dei regolamenti interni e di accettarli nella loro integrità.
2. Hanno facoltà di presentare richiesta di ammissione al Consorzio soggetti con personalità giuridica che svolgano attività compatibili con lo scopo del Consorzio anche in forma individuale e che si impegnino per iscritto a versare al Consorzio, entro sessanta giorni dalla notifica dell'ammissione da parte del Consiglio direttivo la quota di partecipazione annuale stabilita.
3. La domanda di ammissione, oltre ai dati anagrafici e alle indicazioni quantitative e qualitative dell'attività svolta dal soggetto richiedente, conterrà espressa dichiarazione che escluda che il soggetto rientri in una delle seguenti fattispecie: interdetto, inabilitato, fallito o assoggettato a procedure concorsuali o di amministrazione controllata; O faccia parte di Imprese, Consorzio o Ente che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio.
4. Sulla domanda di ammissione delibera in via d'urgenza il presidente del Consiglio direttivo che poi ratificherà l'ammissione.

Articolo 15: Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - Le Assemblee (ordinarie e straordinarie).
 - Il Presidente del consorzio che è anche Presidente del Collegio dei probiviri.
 - Il Consiglio direttivo;
 - Il Presidente del consiglio e suoi eventuali vice;
 - Il Collegio dei probiviri.
 - Il Collegio dei Revisori, quando obbligatorio per legge.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito a meno di diversa decisione da parte della assemblea, fatto

salvo il compenso dovuto per il collegio dei revisori dei conti, ove nominato. Sono comunque dovuti i rimborsi per spese inerenti allo svolgimento del mandato.

Gli incarichi attribuiti con l'atto costitutivo decadono a conclusione del primo triennio di attività del consorzio.

Articolo 16: Le Assemblee dei consorziati

1. Le Assemblee sono convocate e presiedute dal Presidente del Consorzio che vi partecipa e se non socio, con voto consultivo. Le Assemblee si tengono presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo purché in Italia. Le Assemblee sono altresì convocate ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri. Le Assemblee possono svolgersi con mezzi di telecomunicazione, in questo caso Presidente e segretario devono trovarsi nello stesso luogo.
2. Le Assemblee dei Consorziati sono convocate mediante PEC o qualunque altro mezzo, purché idoneo ad accertarne la ricezione almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, o la modalità telematica con relative istruzioni per il collegamento, l'ora della riunione stabiliti per la prima e l'indicazione di eventuale seconda convocazione, qualora non siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi nella prima. L'Assemblea in seconda convocazione deve tenersi ad almeno 24 ore di distanza dalla prima e non oltre quindici giorni dopo la data fissata per la prima convocazione. In ogni caso la Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Consorziati ed il Collegio dei Revisori se nominato.
4. Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolare costituzione dell'Assemblea stessa, la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dalla stessa Assemblea.
5. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consorziati.

In particolare:

- Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verifica il regolare svolgimento dell'adunanza, constata e proclama i risultati della votazione;
 - Il soggetto verbalizzante verbalizza con chiarezza gli eventi assembleari;
 - Gli intervenuti partecipano alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
6. Nel caso che l'assemblea si svolga in audio/video conferenza, sarà accertata la possibilità dei partecipanti di intervenire nel dibattito, saranno indicati nell'avviso di convocazione l'eventuale modalità di connessione e il tipo di piattaforma utilizzata; Il Presidente dell'Assemblea accerterà che ci siano le condizioni per potere procedere in teleconferenza.
 7. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e poi trascritto nell'apposito libro.
 8. Ogni partecipante se socio vota per se e per i soggetti rappresentati (non più di tre). Se non socio vota solo per i soggetti rappresentati.
 9. Le delibere vincolano tutti i consorziati.

Articolo 16 bis: Assemblee locali

1. Su autoconvocazione, possono tenersi Assemblee con base territoriale di una o più regioni contigue con almeno il 5% del totale nazionale dei consorziati.

2. I verbali delle sedute saranno comunicati alla sede centrale.
3. Queste assemblee possono nominare al loro interno un Direttore Regionale e un Coordinatore Regionale che hanno a livello locale le stesse prerogative del Direttore e Coordinatore Nazionale, con il quale si coordinano.

Articolo 17: L'assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria del Consorzio è convocata dal Presidente del Consorzio ed è costituita dai soci o da loro delegati. Ciascun delegato all'Assemblea non potrà rappresentare più di **tre** consorziati.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - Approva i bilanci consuntivi e preventivi del Consorzio;
 - Fissa l'importo della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, di cui all'art. **12**;
 - Delibera sugli atti di maggior rilevanza giuridica ed economico-patrimoniale, quali ad esempio: stipula di mutui pluriennali, delibera atti di costituzione in giudizio e piani strategici di sviluppo.
 - Elege il Presidente del Consorzio e del Collegio dei Probiviri ed eventuale suo Vice.
 - Elege i due componenti del Collegio dei Probiviri ed i supplenti;
 - Elege i componenti del Consiglio direttivo deliberandone anche il numero;
 - Nomina il Collegio dei revisori, se richiesto dalla legge;
 - Approva i Regolamenti interni e ogni loro successiva modificazione;
 - Approva, su proposta del Collegio dei probiviri, il codice etico e ogni sua successiva modificazione.
 - Impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
3. L'Assemblea ordinaria:
 - In prima convocazione, è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 50% dei soci facenti parte del consorzio.
 - In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati partecipanti.
4. L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei soci, presenti personalmente o su delega.

Articolo 18: Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria del Consorzio è convocata dal Presidente del Consorzio.

L'Assemblea straordinaria del Consorzio può essere convocata dal Presidente del Consiglio quando l'assemblea ha ad oggetto aspetti che riguardano il Presidente del Consorzio.

L'Assemblea è costituita dai soci o da loro delegati che hanno aderito da almeno un anno al consorzio e che abbiano partecipato ad almeno una assemblea ordinaria. Ciascun delegato all'Assemblea non potrà rappresentare per delega più di tre consorziati.

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sulle modifiche dello Statuto;
 - b) sulla decadenza del Presidente del Consorzio;
 - c) sulla attribuzione della qualifica di socio onorario;
 - d) sull'eventuale esclusione dei Consorziati;
 - e) sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
 - f) sulla liquidazione e nomina dei liquidatori e sui loro poteri;

- g) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.
2. E' riservato ai soci fondatori e onorari deliberare sui punti a), b) e c del comma precedente.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento dei **due terzi** dei Consorziati e in seconda convocazione del **50%** dei Consorziati.
4. Le delibere vengono approvate a maggioranza dei presenti, fisicamente o per delega;

Articolo 19: Il Presidente del Consorzio, del Collegio dei Probiviri e suo Vice.

Il Presidente del Consorzio e del Collegio dei Probiviri è eletto dalla assemblea ordinaria tra figure estranee al Consorzio. In mancanza di estranei viene eletto a maggioranza dei presenti tra soci fondatori e onorari disponibili e in ulteriore loro mancanza viene sorteggiato tra tutti i soci fondatori e onorari.

La carica di Presidente del Consorzio e del collegio dei Probiviri non è compatibile con altre cariche elettive del Consorzio.

Il Presidente del Consorzio, se richiesto, svolge attività consultive relativamente a tutta la vita del Consorzio e partecipa su richiesta del Consiglio direttivo a tutti gli eventi del Consorzio stesso con voto consultivo.

Il Presidente del Consorzio:

1. Dura in carica per tre esercizi.
2. La nomina del primo presidente del consorzio è effettuata al momento della costituzione del Consorzio.
3. Convoca il collegio dei Probiviri del quale è Presidente.

L'eventuale Vice Presidente del Consorzio svolge funzioni delegategli dal Presidente del Consorzio.

Articolo 20: Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo, eletto dall'Assemblea dei Consorziati, è composto da almeno cinque membri (sempre di numero dispari incluso il suo Presidente), la maggioranza dei quali è composta dai soci fondatori o onorari. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.
2. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi quelli che per legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Consorziati o al Presidente, ed in particolare:
 - a) Elegge fra i suoi componenti il Presidente del Consiglio Direttivo ed eventualmente Vicepresidenti;
 - b) Nomina il Consulente allo scopo e alle compatibilità, a seguito delle dimissioni da parte del soggetto nominato in sede di costituzione ed approvazione dello Statuto come previsto al successivo articolo 23 bis.
 - c) Nomina un Coordinatore nazionale ed eventualmente Vicecoordinatore nazionale che possono essere scelti anche al di fuori dei suoi componenti.
 - d) Nomina un Direttore generale ed eventualmente Vicedirettore generale che possono essere scelti anche al di fuori dei suoi componenti.
 - e) Nomina gli eventuali Direttori delle unità di ricerca, sezioni e laboratori.
 - f) Nomina eventuali comitati e suoi coordinatori fissandone compiti, risorse e limiti.
 - g) Delibera sull'ammissione di nuovi Consorziati disposta in via di urgenza dal Presidente

- del Consiglio.
- h) Redige il bilancio preventivo e consuntivo e ne cura la presentazione all'Assemblea dei Consorziati per l'approvazione;
 - i) Propone all'Assemblea dei Consorziati gli eventuali Regolamenti interni nonché le modifiche ai Regolamenti stessi;
 - j) Previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, propone all'Assemblea Straordinaria eventuali modifiche allo Statuto.
 - k) Propone all'Assemblea l'importo della quota da versare all'atto della adesione, delle quote annuali e degli eventuali contributi straordinari.
 - l) Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Consorziati;
 - m) Potrà, fissandone il numero, nominandone i componenti e fissandone il compenso, costituire unità, esercizi, organi, comitati aventi specifiche finalità ed essere costituiti da soci e/o dipendenti delle aziende consociate, e/o liberi professionisti, docenti universitari. I servizi da loro elaborati potranno essere forniti dal Consorzio ai consorziati e ai loro clienti a titolo oneroso o gratuito.
 - n) Delibera, sulle eventuali proposte dei comitati, esercizi ed unità.
3. Il Consiglio Direttivo può intervenire su tutte le nomine in atto.
 4. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal suo Presidente o su sua delega dal Vicepresidente, presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo purché in Italia, almeno una volta all'anno. Il Consiglio direttivo è convocato ogni volta che lo richiedano almeno due dei suoi componenti, per iniziativa del Presidente del Consorzio o del Presidente del Consiglio.
 5. Il Presidente verifica che i convocati abbiano ricevuto la comunicazione almeno tre giorni prima.
 6. Nelle adunanze del Consiglio, è ammessa la delega ad altro suo componente.
 7. Il Consiglio direttivo si riunisce validamente quando sono presenti più della metà dei suoi componenti;
 8. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti, tranne per le delibere che hanno ad oggetto le modifiche statutarie, in questo caso è necessaria la presenza di tutti i consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio.
 9. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario, da lui nominato.
 10. Le adunanze del Consiglio potranno essere svolte anche per videoconferenza o audio-conferenza purché sussistano tutte le garanzie di cui all'art. 16 comma 6 del presente statuto.
 11. Delle adunanze del Consiglio deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell'apposito libro. Il verbale viene trasmesso ai componenti assenti prima che le iniziative vengano messe in atto.

Articolo 21: Presidente del consiglio direttivo e Vicepresidenti

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo e gli eventuali Vicepresidenti sono eletti a maggioranza dal Consiglio stesso tra i suoi membri.
2. Il Presidente:
 - a) Ha la rappresentanza legale del Consorzio e dirige tutta l'attività del Consorzio in esecuzione delle delibere consigliari;
 - b) Convoca il Consiglio direttivo;
 - c) Adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;
 - d) Vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Consorziati e del Consiglio direttivo;
 - e) Vigila sull'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea, dal Consiglio direttivo e dal Consiglio scientifico;
 - f) Accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
 - g) Esercita ogni altra attribuzione di legge.

3. Il Vicepresidente vicario, se nominato, svolge le medesime funzioni, in caso di assenza o impedimento del Presidente.
4. In sede di prima applicazione il Presidente e gli eventuali Vicepresidenti sono nominati nell'atto costitutivo.

Articolo 22: Direttore Generale e Vicedirettore

1. Il Direttore Generale e l'eventuale Vicedirettore sono nominati dal Consiglio direttivo su proposta del suo Presidente;
2. Il Direttore e l'eventuale suo Vice possono essere nominati tra professionisti estranei al consorzio. Il Direttore Generale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consuntivo.
3. Il Direttore Generale e il suo Vice, se soci durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
4. Il Direttore Generale agisce in autonomia ed esclusivamente nel rispetto delle deleghe che gli vengono attribuite all'atto della nomina.
5. Il Direttore Generale:
 - a. Esegue le decisioni del consiglio Direttivo così come definite nella delega;
 - b. Trasmette queste decisioni di cui al punto a) agli organi e ai collaboratori subordinati e si assicura che i compiti siano eseguiti correttamente;
 - c. Coordina e ottimizza le attività operative e progettuali del consorzio;
 - d. Collabora con il Presidente del consiglio direttivo, con il consiglio direttivo e in via generale, con tutti i singoli coordinatori dei comitati del consorzio.
 - e. Cura l'organizzazione delle risorse umane di intesa con il Presidente del Consiglio e nei limiti delle deleghe ricevute.
 - f. Dirige l'eventuale personale del consorzio;
 - g. Relaziona al Presidente del Consorzio e al Presidente del Consiglio direttivo riguardo alle attività svolte.
6. L'eventuale Vice Direttore svolge funzioni delegategli dal Direttore Generale.

Articolo 23: Coordinatore Nazionale

1. Il Coordinatore Nazionale viene nominato a maggioranza dal Consiglio direttivo.
2. Il Coordinatore Nazionale dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri Consiglieri alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Coordinatore Nazionale è rieleggibile.
3. Sostiene i Soci e le sedi regionali nella costruzione di una regia territoriale che tenga conto delle diversità dei contesti regionali.
4. Svolge le attività di rappresentanza che non richiedono il diretto coinvolgimento della Presidenza del Consiglio compreso i rapporti con i soggetti coinvolti nel progetto.
5. Ha la funzione di "aggregare" le iniziative condotte dai coordinatori regionali ma non ha potere in merito alle scelte organizzative degli stessi.
6. Promuove la crescita del Consorzio in termini di aree di intervento e reti di relazione
7. Si occupa di programmazione, gestione e supervisione di formazione.
8. Coordina il lavoro dei comitati del consorzio interfacciandosi con i corrispondenti coordinatori.
9. Il coordinatore nazionale potrà dare delega ai singoli coordinatori regionali per mettere in atto a livello locale le attività da svolgere a nome del consorzio.

L'eventuale Vice Coordinatore svolge funzioni delegategli dal Coordinatore Nazionale.

Articolo 23 bis: Consulente allo scopo e alle compatibilità

1. Il Consulente allo scopo e alle compatibilità viene nominato in sede di costituzione del Consorzio ed approvazione dello Statuto. Deve essere scelto fra persone di specchiata onorabilità e adeguata esperienza in materia societaria. Il Consulente allo scopo e alle compatibilità dura in carica fino a dimissioni.
2. Ha un ruolo di supporto ma anche di controllo preventivo se richiesto. Può essere consultato preventivamente da parte del Presidente del consiglio o suo delegato per esprimere il proprio parere su iniziative del Consiglio di carattere strategico o finanziario allo scopo di verificarne la coerenza con le finalità del Consorzio. Fornisce al Consiglio supporto richiesto dal Presidente del Consiglio circa iniziative fatte dalle sedi regionali.
3. Può partecipare, su richiesta del Presidente del Consiglio alle riunioni del Consiglio o dell'Assemblea ordinaria o straordinaria con voto consultivo.
4. Esplica le sue funzioni a titolo gratuito.

Articolo 24: I Comitati

1. Il Consiglio direttivo potrà favorire la formazione di comitati costituiti da personale delle aziende Consociate o anche liberi professionisti esterni al consorzio, in ogni caso da persone scelte dal Consiglio direttivo. Ogni singolo comitato sarà rappresentato da un coordinatore preferibilmente scelto tra i soci del consorzio.
2. Il Coordinatore di ogni singolo comitato avrà diritto di partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo. Durante le stesse riunioni ogni singolo coordinatore potrà relazionare riguardo alle attività svolte e da svolgere del comitato.

Articolo 25: Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio direttivo ed è composto da esperti del settore, possibilmente selezionati tra il personale scientifico e tecnico dei Consorziati.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico costituisce l'organismo scientifico del Consorzio stesso. Elege al proprio interno un Coordinatore, stila un regolamento interno in cui elabora i piani di attività e formula al Consiglio direttivo proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Il comitato esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio. Ciascun membro del Comitato può proporre argomenti da inserire all'interno del piano delle attività.
3. E' fatto esplicito divieto di pronunciarsi su questioni legate a richieste di singoli associati e comunque su argomenti che possano in qualunque modo entrare in contrasto con le attività professionali dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo richiede pareri al CTS nel caso in cui il Consorzio abbia ricevuto inviti in tal senso da parte di organismi nazionali o internazionali. Eventuali conflitti di interesse da parte dei membri del Comitato devono essere presentati al Coordinatore che ha facoltà di sostituire il richiedente per la sola elaborazione del documento in questione.
4. Il Coordinatore ha il compito di convocare il Comitato Tecnico Scientifico al fine di distribuire gli incarichi di responsabilità per ciascun elaborato e di verificare lo stato dei lavori.

5. Agli elaborati del Comitato partecipano tutti i suoi componenti, ciascuno per le proprie competenze. I documenti vengono emessi a nome dell'intero Comitato e sono resi noti a tutti i Consorziati.
6. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per relazionare sulla propria attività.
7. In sede di prima applicazione, il Comitato Tecnico scientifico può essere nominato nell'atto costitutivo.

Articolo 26: Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri giudica su controversie derivanti da violazioni dello Statuto o del codice Etico del Consorzio.
2. Il Collegio dei Probiviri è costituito dal Presidente del Consorzio, da due membri effettivi e da due supplenti per i quali è indicato l'ordine di priorità per le eventuali necessità di subentro. Sono eletti tra esperti di diritto e/o di economia.
3. I membri effettivi e i supplenti vengono eletti con le stesse modalità del Presidente del Consorzio.
4. Ogni componente resta in carica per tre anni, ed è rieleggibile.
5. Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha l'obbligo di convocare il Collegio stesso, ove abbia materia da giudicare.
6. Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere ai componenti.
7. La prestazione dei Probiviri è svolta in modo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni svolte fuori sede.
8. Il Collegio dei Probiviri esprime parere sulle proposte di modifica dello statuto.
9. Il Collegio giudica, sulle istanze pervenutegli per iscritto, e deposita la decisione non oltre il novantesimo giorno dall'apertura del giudizio.
10. I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono essere spediti a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri presso la stessa sede del consorzio.
11. Il Collegio dei Probiviri giudicherà secondo equità con il rispetto del contraddittorio, previo esperimento del tentativo di componimento amichevole della vertenza e/o controversia.
12. Le deliberazioni del Collegio sono emanate entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla richiesta di giudizio o di parere formulato dagli organi o dai Soci.
13. Delle deliberazioni del Collegio è data tempestiva comunicazione agli interessati nonché al Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 27: Collegio dei Revisori

1. Quando obbligatorio per legge, la contabilità della gestione consortile sarà controllata da un collegio dei Revisori dei Conti, composto da un Presidente che dovrà essere iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti, da due revisori, più due supplenti, tutti nominati dal consiglio direttivo anche fra estranei al Consorzio.
2. La carica di revisore è incompatibile con qualunque altro incarico sociale.
3. Il consiglio determina l'eventuale compenso.

4. I Revisori controllano l'amministrazione del Consorzio, vigilano sull'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento e verificano la regolarità della gestione contabile del Consorzio. Si esprimono, altresì, collegialmente, con apposite relazioni da presentare all'Assemblea, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. I revisori possono partecipare all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 28: Recesso

1. È ammesso il recesso da parte dei consorziati previa comunicazione indirizzata al Consiglio direttivo.
2. Il recedente non ha diritto al rimborso delle quote (ordinarie e speciali) versate al fondo consortile.
3. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla stessa.

Articolo 29: Esclusione del Consorziato

1. La decadenza di un consorziato può essere pronunciata dall'Assemblea straordinaria, con deliberazione motivata, in caso di accertato e reiterato inadempimento degli obblighi sanciti da delibere assembleari, dallo statuto o dall'atto costitutivo.
2. La decadenza produce effetti dal momento della ricezione da parte del Consorzio della relativa comunicazione, notificata con lettera raccomandata o altro mezzo scritto idoneo con ricevuta di ritorno entro **trenta** giorni dalla data in cui è stata assunta la delibera di esclusione.

Articolo 30: Liquidazione e scioglimento

1. Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.
2. Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria dei Consorziati provvederà, determinandone le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i Consorziati.
3. L'eventuale patrimonio netto, risultante dalla liquidazione, disponibile dopo il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto a favore dei consorziati in parti uguali.

Articolo 31: Diritti di proprietà - Obblighi di riservatezza

1. I risultati delle eventuali attività di ricerca svolte dal Consorzio, nonché i diritti correlati al loro utilizzo, rimangono di esclusiva proprietà del consorzio che li utilizzerà nel rispetto del presente statuto.
2. L'organismo interno o esterno al consorzio incaricato di promuovere e gestire attività di ricerca scientifica ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività svolta nell'ambito di tutti i progetti del consorzio siano essi di ricerca e non, potendo eventualmente, curare la divulgazione di detti dati, notizie e informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla

compagine sociale. Al socio fuoriuscito dalla compagine sociale è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, le conoscenze acquisite nello svolgimento delle attività sociali o da queste derivanti.

Articolo 32: Foro competente

1. Eventuali controversie sorte tra i consorziati oppure tra i consorziati e il Consorzio o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente o, sull'accordo delle parti avanti ad arbitri a norma del C.P.C. rientrano nella competenza del foro nel quale ha sede sociale il Consorzio.

Articolo 33: Norme di riferimento

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile e in tutte le altre leggi applicabili.

Articolo 34: Disposizioni finali e transitorie

1. Tutte le figure necessarie all'inizio del funzionamento del Consorzio (Consulente allo scopo, Presidente del Consorzio e suo Vice, Presidente del Consiglio direttivo e Vice, Consiglio direttivo, Collegio dei Probiviri, Comitato tecnico-scientifico, Coordinatore Nazionale) sono nominati nell'atto costitutivo.